

ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI

Fondata a Vinci il 10/02/2007

Legge n°383 e norme del codice civile in tema di associazione

STATUTO

TITOLO I

Art.1

Denominazione e sede

È istituita a Vinci un'Associazione non confessionale, apartitica e senza fini di lucro denominata:

MONTALBANO DOMANI

Associazione Onlus in Vinci

L'Associazione ha sede sociale e legale al n°9 di Via Faltognano – Vinci (FI) e sito internet:
www.montalbanodomani.it

Art. 2

Scopi e finalità

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

- a) Stimolare la tutela del paesaggio storico ed ambientale con particolare riferimento alla cura del bosco;
- b) Favorire la gestione del territorio intesa come “conservazione nella utilizzazione”;
- c) Operare per rendere fruibile, alle future generazioni, il territorio del Montalbano;
- d) Ricercare l'equa distribuzione di vantaggi e costi all'interno della società locale;
- e) Educare alla riscoperta delle testimonianze culturali in ogni settore e delle tradizioni popolari;
- f) Promuovere un ritorno socio-economico dalla gestione oculata e moderna del bosco e del territorio in generale;

- g) Coadiuvare la formazione dei giovani unitamente alla scuola e alla famiglia sul rispetto dell'ambiente, per una fruizione sostenibile dello stesso;
- h) Promuovere la nascita di associazioni analoghe in tutti i Comuni del Montalbano.

TITOLO II

Art.3

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei revisori (organo facoltativo)

Art. 4

Soci

L'Associazione ha il seguente ordine di Soci:

- a) Fondatori – Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Effettivi Ordinari – Sono soci effettivi ordinari tutti coloro che ne faranno domanda successivamente all'atto costitutivo e, condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione, paghino la quota associativa annuale;
- c) Sostenitori – Sono soci sostenitori quei soggetti (privati o persone giuridiche) che liberamente contribuiscono con una quota oltre la norma;
- d) Onorari – Sono soci onorari tutte quelle persone fisiche che, per particolari benemerienze verso l'Associazione, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del consiglio d'Amministrazione.

Art. 5

Modalità per essere soci

Ai fini dell'adesione all'Associazione, possono essere soci le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione venga accettata dal C. di A. e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal C. di A. , rimanendone esclusi dal pagamento di tale quota i soli soci onorari.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di aver letto il presente Statuto, di condividerne gli scopi e le finalità, di partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sino a quando resterà iscritto all'Associazione. Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti i soci saranno dotati di un tesserino nominativo attestante l'appartenenza all'Associazione.

Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute, sottopone la richiesta al C. di A. che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni espresse dal richiedente.

La qualifica di socio si perde per :

- ~ Decesso ;
- ~ Dimissioni ;
- ~ Morosità ;
- ~ Indegnità

La morosità viene dichiarata dal C. di A. ; l'indegnità viene invece accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci.

L'Associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al presidente del C. di A. entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, nonché per indegnità, l'esclusione è proposta dal C. di A. .

L'esclusione è, comunque, deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, previa dettagliata relazione del C. di A. . Il provvedimento motivato deve essere comunicato per raccomandata all'associato escluso.

Questi, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al C. di A. o, se esistente, al Consiglio dei Revisori.

Il C. di A., sentito l'interessato ed il Presidente, ripropone all'Assemblea il riesame dell'esclusione e l'Assemblea delibera definitivamente su istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, pertanto le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente del C. di A. viene nominato dai consiglieri facenti parte del C. di A. i quali provvedono alla nomina anche del vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente spetta la convocazione dell'Assemblea tutte le volte che lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Tutte le funzioni attribuite dal presente Statuto al Presidente del C. di A., in caso di sua assenza o di impedimento, vengono svolte dal vicepresidente.

Art. 7

L'Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o presso altro luogo del Comune ove ha sede, dal C. di A., almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché tutte le volte che sia considerato necessario dal Presidente del C. di A., ovvero quando ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta con avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata o con ogni altro mezzo che il C. di A. deciderà di adottare. Nell'avviso deve essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del C. di A. e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal C. di A..

In prima convocazione l'Assemblea è alidamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza dei componenti del C. di A. e dei componenti del Collegio dei Revisori se esistente.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze nella prima, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, dei consiglieri e dei revisori (se previsti) presenti.

La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima ma almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Ciascun associato può intervenire in Assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

Gli associati che rivestono la carica di presidente, consigliere o revisore non hanno diritto di voto nelle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto: gli stessi non hanno altresì diritto di voto nelle delibere concernenti la loro responsabilità né in quelle relative all'approvazione del bilancio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, o, in assenza anche di questi, da persona designata dai presenti.

Lo svolgimento dell'assemblea è fatto constare mediante verbale redatto dal segretario ad essa nominato e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

L'Assemblea delibera con voto favorevole della metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati, sia in prima convocazione che in seconda fatta eccezione per:

- ~ La deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;
- ~ Le deliberazioni di modifica dello Statuto per le quali è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- ~ Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulle destinazioni o coperture, rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- ~ Sull'ammontare dei contributi ordinari o straordinari;
- ~ Sulla nomina dei componenti del C. di A., previa fissazione del numero degli stessi;
- ~ Sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- ~ Sull'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- ~ Su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- ~ Sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo a favore di associazioni o enti aventi scopi simili e, comunque, non di lucro;
- ~ Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto
- ~ Sul trasferimento della sede;
- ~ Sul ricorso a consulenze esterne o all'assunzione di personale fatte sempre salve le forme ed i modi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e con impegno finanziario che deve trovare copertura nel bilancio, fermo restando che per il proseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale di norma delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati.

Art.8

Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un C. di A. composto da un numero variabile di membri: da cinque a undici.

La nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per adempiere ai loro compiti.

Il C. di A. nomina al proprio interno il presidente ed il vicepresidente e può nominare un segretario ed un tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o di impedimento grave da parte di uno dei componenti del C. di A., lo stesso provvederà a sostituirlo per cooptazione provvedendo alla sua sostituzione provvisoria con uno degli associati fino alla prossima Assemblea.

In caso di tre assenze ingiustificate alle riunioni del C. di A. il consigliere interessato si considererà dimissionario.

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ad i terzi ed in giudizio, sono devolute al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente. La firma di questo ultimo attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del presidente.

Il C. di A. può delegare al presidente e/o ai singoli consiglieri la gestione ordinaria dell'Associazione o singole competenze.

Il presidente e/o i consiglieri delegati dovranno rendere conto al C. di A. del proprio operato nel corso della successiva riunione.

Il C. di A. è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal segretario, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine di bilancio consuntivo e preventivo.

Il C. di A. è presieduto dal presidente o dal vicepresidente, o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a cura del presidente e sotto la sua direzione, vengono letti seduta stante e sottoscritti dal presidente e dal sottosegretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del C. di A. e del voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al C. di A. sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 9

Collegio dei revisori

L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di nominare tre revisori effettivi e due supplenti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, con designazione del presidente del collegio.

Il C. di R. assiste alle riunioni del C. di A. e vigila sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente Statuto.

I revisori esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale e presentano all'Assemblea la propria relazione di controllo.

I revisori restano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori, l'Assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa sostituzione.

TITOLO III

Art. 10

Bilanci

Il C. di A. predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di Dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di Aprile di ciascun anno.

Il bilancio dell'Associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale e di missione.

Al bilancio dovranno essere date le pubblicità previste dalle leggi vigenti.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi o avanzi di gestione, in favore degli associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi degli associati; esso sarà incrementato dalle eredità, dalle donazioni e dai legati disposti a favore dell'associazione che saranno accettati ed acquisiti nel rispetto della legislazione vigente; dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie; dai provvedimenti delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliare o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione quali feste e sottoscrizioni anche a premi; dai contributi, dall'entrate e dai proventi in genere di cui all'art.4, comma 1, della legge 283/2000.

Art. 12

Libri sociali

I libri sociali sono costituiti:

- ~ Dal libro dei verbali delle assemblee nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee dei soci;
- ~ Dal libro dei verbali del C., di A. nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni del C. di A.;
- ~ Dal libro dei soci, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi dei soci e delle relative variazioni, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei contributi versati all'atto di ammissione;
- ~ Da tutti gli altri libri eventualmente obbligatori previsti dalla normativa in materia.

I registri obbligatori potranno essere tenuti anche con supporti elettronici secondo l'evoluzione della tecnologia e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 13

Disposizioni finali

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con votazione presa a maggioranza dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del c.c. in tema di associazioni, nonché alle norme di cui alla legge 7.12.2000 n. 383, ed ogni altra norma in quanto applicabile.

